

RISCOSSIONE

Decreto Milleproroghe: condizioni per la riammissione alla rottamazione-quater

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Novità riforma accertamento e contenzioso

Scopri di più

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2025, la L. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024 (“c.d. Milleproroghe”) che ha previsto la **riammissione alla rottamazione-quater**, prevista dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per coloro **che ne sono decaduti**.

Innanzitutto, occorre rammentare che la **rottamazione-quater**, di cui all'[articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022](#), così come per le precedenti definizioni agevolate, ha previsto la possibilità di sanare i debiti riguardanti i **carichi** compresi nel periodo indicato, pagando **esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale**, oltre ai rimborsi per le spese delle procedure esecutive e i diritti di notifica. **Non sono dovuti**, invece, gli **importi relativi a interessi, sanzioni, aggio** o interessi di mora.

Nello specifico, la **rottamazione-quater** ha riguardato i **carichi affidati** all'Agente della riscossione **tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022**, compresi quelli:

- contenuti in **cartelle non notificate**;
- oggetto di **rateizzazioni o sospensioni**;
- già sottoposti a **misure agevolative precedenti** (come la rottamazione o il saldo e stralcio), anche se decadute per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate.

Sono stati invece **esclusi** dalla rottamazione:

- i carichi relativi a **debiti pre-2000 e post-giugno 2022**;
- debiti derivanti da **recupero di aiuti di Stato, multe penali, crediti da condanne della Corte dei conti e Iva riscossa all'importazione**.

Ciò detto, il citato **decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024)** contempla una “**nuova opportunità**” per i contribuenti che, in relazione ai debiti inclusi nelle dichiarazioni di adesione di cui all'[articolo 1, comma 235, L. 197/2022](#), siano incorsi nella **decadenza entro il 31.12.2024**, a

causa di **versamenti insufficienti, ritardati o mancati** delle somme dovute in seguito all'adesione alla suddetta **procedura di definizione agevolata**.

Nello specifico, i soggetti che, **alla data del 31.12.2024**, nell'ambito della procedura di **definizione agevolata** prevista dall'[articolo 1, comma 235, L. 197/2022](#) (c.d. procedura di **rottamazione-quater**), sono incorsi in un **mancato, insufficiente o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente **riammessi**.

Ai fini della **riammissione** occorre presentare una **dichiarazione di adesione entro il prossimo 30.4.2025**, la quale dovrà avvenire secondo le specifiche **modalità** che l'agente della riscossione indicherà sul sito web istituzionale **entro 20 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il **numero di rate** delle quali intende effettuare il pagamento (**massimo 10**).

La dichiarazione può essere **integrata entro il 30.4.2025** e deve contenere **soltanto i debiti presenti nella dichiarazione resa per l'adesione originaria**.

Alle somme dovute sono applicati gli **interessi al tasso del 2% annuo** a decorrere **dall'1.11.2023** e vanno versate:

- in **unica soluzione, entro il 31.7.2025**;
- nel **numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza**, rispettivamente, il 31.7.2025 e il 30.11.2025 per le **prime 2 rate**; il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027 per le **rate successive**.

L'agente della riscossione comunica al debitore **entro il 30.6.2025 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, incluso quello delle **single rate**, nonché il **giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse**.

Le dilazioni di pagamento **sospese** a seguito della presentazione della suddetta **dichiarazione** saranno **revocate** alla **data del 31.7.2025**.